

## AS752 - COMUNE DI L'AQUILA - GESTIONE DELLE RETI INFORMATICHE COMUNALI

Roma, 30 luglio 2010

Comune di L'Aquila

**Oggetto:** richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, relativa all'affidamento diretto della gestione delle reti informatiche comunali.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 luglio 2010, ha ritenuto che i servizi di gestione delle reti informatiche comunali non sono riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Pertanto, non vi è luogo a provvedere.

Infatti, la natura dei servizi in questione, anche laddove questi comprendano la realizzazione di una banca dati degli interventi emergenziali, l'ordinata gestione nei rientri nelle abitazioni e le verifiche delle dichiarazioni di conformità degli impianti e nonostante essi rivestano carattere di utilità per la popolazione, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, che è il soggetto che effettivamente se ne avvale, trattandosi, di conseguenza, di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*